



I principi generali del bilancio di esercizio civilistico

IL BILANCIO DI ESERCIZIO: clausole generali, principi di redazione e criteri di valutazione



IL BILANCIO DI ESERCIZIO: clausole generali, principi di redazione e criteri di valutazione



Postulati di bilancio

Art.
2423

**Nell'attuale normativa trovano
esplicita menzione i seguenti principi**

Art.
2423-bis

Chiarezza

Rappresentazione
veritiera e corretta

Prudenza

Prevalenza della
sostanza sulla forma

Prospettiva di
funzionamento

Competenza

Separatezza
valutativa

Continuità dei criteri
di valutazione



Chiarezza

***La rappresentazione chiara costituisce la prima
"Clausola Generale"***

Art. 2423: *"Il bilancio deve essere redatto con chiarezza..."*

Art. 2217: *il bilancio deve "...dimostrare con evidenza [...] gli utili conseguiti e le perdite subite"*

Tale postulato trova conferma nell'art.2423 ter e viene inteso nel seguente modo:

- ***obbligo di rispettare gli schemi di bilancio*** (previsti dagli art. 2424 e 2425 C.C.);
- ***obbligo di rispettare il contenuto minimo della Nota integrativa*** (previsto dall'art. 2427 C.C.)
- ***divieto di raggruppamenti di voci***; le voci possono essere raggruppate soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando favorisca la chiarezza del bilancio;
- ***divieto di compensi di partite***: non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto. (N.B.: compensi in senso giuridico e non in senso contabile)

Rappresentazione Veritiera e Corretta

Art. 2423: *"Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"*

Art. 2217: *il bilancio deve "...dimostrare con [...] verità gli utili conseguiti e le perdite subite"*

Quantità oggettive e soggettive (stime e congetture)



Non esiste una verità assoluta!!!

Deve essere intesa come una prescrizione di coerenza



Verificabilità dell'informazione



Rappresentazione Veritiera e Corretta

La rappresentazione veritiera e corretta costituisce una seconda "Clausola Generale"



Art 2423:

- + Obbligo di fornire le informazioni complementari necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta**
- + Rilevanza delle informazioni (*Materiality*)**
- + In casi eccezionali, non applicazione di disposizioni incompatibili con rappresentazione veritiera e corretta**
- + Eventuali utili che derivano dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile**




Rappresentazione Veritiera e Corretta

La rilevanza delle informazioni o "Materiality"


Art. 2423, comma 4: *"Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".*

Prospettiva di funzionamento


Art. 2423-bis, 1° c., n.1): *“la valutazione delle voci deve essere fatta (...) nella prospettiva della continuazione dell’attività”*



A differenza degli altri postulati non costituisce una regola comportamentale



Connaturata alla stessa nozione di impresa



Capacità dell’impresa di produrre risultati tali da assicurarne la sopravvivenza

Rende applicabili determinate modalità di valutazione



Prevalenza della sostanza sulla forma

Art. 2423 bis c. 1, n.1 bis: *"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".*

- **La sostanza delle operazioni e degli altri eventi di gestione non è sempre coerente con ciò che appare dalla rispettiva forma legale**
- **La sostanza rappresenta l'essenza necessaria dell'evento, ossia la vera natura dello stesso**
- **È fondamentale per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta**



Operazioni di pronti contro termine (...continua)

Due casi rilevanti:

- Le operazioni di pronti contro termine (rinvio)
- Il leasing finanziario



Competenza economica

Art. 2423 bis, 1° c., n. 3): *“Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”*



n.4): *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*

- **Il C.c. non fornisce una definizione in positivo del principio di competenza economica**
- **Prevede di assegnare a ciascun esercizio l'effetto delle operazioni avvenute nel periodo**
- **Presenta aspetti significativi ogni qualvolta è necessario misurare processi in corso di svolgimento**




Competenza economica

Per determinare il reddito occorre rilevare sistematicamente, in termini di valori, tutte le operazioni sia di interna sia di esterna gestione

- 
- 
- Dalla **operazioni di esterna gestione** nascono valori:
 - **Incontrovertibili**: nascendo da negoziazioni con terze economie non vi è alcuna necessità di effettuare stime o presunzioni
 - Sulle operazioni di esterna gestione **si riflettono**, presto o tardi, tutte le **operazioni di interna gestione**

Competenza



- Durante il periodo **rilevare** i valori derivanti dalle operazioni scambio
- Alla fine del periodo **completare** o **rettificare** i valori precedenti mediante le *valutazioni* delle operazioni e dei processi in corso (elementi del capitale che concorrono al processo produttivo)



Competenza

Riconoscimento dei componenti di reddito

■ Ricavi:

- Deve essere avvenuto uno scambio
- Il processo da cui scaturisce il risultato economico deve essere completato, o virtualmente completato

■ Costi: *la correlazione con i ricavi d'esercizio si realizza:*

- Per associazioni di causa-effetto
- Per ripartizione dell'utilità pluriennale dei costi
- Per costi associati al trascorrere del tempo
- Per il venire meno della funzionalità del bene



Realizzazione dei ricavi

Art. 2423 bis n. 2:

*“si possono indicare esclusivamente
gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio”*




Prudenza

Art. 2423 bis, 1° c., n. 1: *«la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza (...)*


- **E' un principio posto a salvaguardia della funzione informativa del bilancio**
- **Implica il principio della razionalità economica (ragionevolezza)**
- **Si estrinseca nella scelta dei valori più probabili tra quelli economicamente corretti**
- **Trova espressione nel cosiddetto "principio di disparità" o di "asimmetria di trattamento dei valori presunti"**
- **Devono essere evitati eccessi nella sua applicazione**

Continuità dei criteri di valutazione

Art. 2423-bis, 1° c., n.6): *"i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro"*



- **Politiche contabili**, cioè i metodi di valutazione
- **Stime contabili**, cioè le ipotesi adottate in applicazione di un metodo di valutazione



La norma vieta solo i cambiamenti di politiche contabili e non anche delle stime contabili



Continuità dei criteri di valutazione


Art. 2423-bis, 2° c.: *“deroghe al principio enunciato nel n. 6) sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione veritiera e corretta”*

Aspetti da approfondire:

- ☒ **Condizioni che rendono possibile la modifica**
- ☒ **Le situazioni che potrebbero costituire caso eccezionale**
- ☒ **Le modalità di contabilizzazione delle eventuali modifiche**

Separata valutazione

Art. 2423-bis, 1° c., n.5): *“gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”*



- **Da non confondersi con il divieto di compensi di partite (inteso in senso giuridico)**
- **Serve ad evitare un'impropria applicazione del principio di prudenza nelle poste composte da tipi diversi di beni**



Separata valutazione

Esempio

Le rimanenze finali di un'impresa sono costituite da due tipi di merci, i cui costi di acquisto e valori di realizzazione desunti dall'andamento del mercato sono i seguenti:

| | Costo di acquisto | Valore di realizzazione |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| Merce A | 100 | 130 |
| Merce B | 100 | 80 |
| Totale rimanenze | 200 | 210 |

La valutazione separata delle due categorie porta ad un diverso risultato. Le rimanenze assumono, correttamente, un valore complessivo di 180